

IVA

Gruppo Iva post novità decreto fiscale di **EVOLUTION**

In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere documentate attraverso l'emissione della fattura, che per essere tale deve rispettare il contenuto minimo obbligatorio previsto dall'[articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Qui di seguito si individuano le novità introdotte dal decreto fiscale al regime del Gruppo Iva.

L'[articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972](#) prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva.

I vincoli di cui al periodo precedente devono **sussistere**:

- al **momento dell'esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e
- comunque **già dal 1° luglio dell'anno precedente** a quello in cui ha effetto l'opzione.

L'opzione deve essere esercitata dal **rappresentante** del Gruppo mediante la **presentazione in via telematica** di una apposita **dichiarazione** relativa alla costituzione del Gruppo Iva **sottoscritta da tutti i partecipanti**.

Il **rappresentante del Gruppo** è il soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo Iva il **controllo** previsto dal vincolo finanziario. Qualora tale soggetto non possa esercitare l'opzione (ad esempio, nel caso in cui si tratti di una *holding* di mero godimento), il ruolo di rappresentante del Gruppo è attribuito al partecipante in capo a cui si rilevi il **volume d'affari** (ai fini Iva) o **l'ammontare di ricavi** (ai fini delle imposte dirette) **più elevato nell'anno precedente la costituzione del Gruppo**.

Nella dichiarazione vanno indicati:

- gli elementi di cui all'[articolo 70-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972](#);
- nonché le **eventuali opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#) del medesimo decreto.

Il **comma 2 dell'[articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972](#)** individua:

- la **denominazione** del Gruppo Iva;
- i **dati identificativi del rappresentante** del Gruppo Iva, di seguito denominato

- “rappresentante di gruppo”, e dei soggetti **partecipanti** al gruppo medesimo;
- l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'[articolo 70-ter, P.R. 633/1972](#);
 - l'**attività** o le **attività** che saranno svolte dal Gruppo Iva;
 - l'**elezione di domicilio** presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della **notifica** degli **atti** e dei **provvedimenti** relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è **irrevocabile** fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
 - la **sottoscrizione** del rappresentante di Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Ai fini dell'esercizio delle **opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis, D.P.R. 633/1972](#) la dichiarazione può essere **integrata entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello in cui ha **effetto** la costituzione del **Gruppo Iva**.

In sede di **prima applicazione** delle disposizioni di cui al **titolo V-bis** del D.P.R. 633/1972, la dichiarazione per la costituzione dei Gruppo Iva ha **effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018 – e non il 30 settembre 2018 come vorrebbe la regola generale** -, al fine di consentire ai soggetti interessati di **valutare le condizioni** per l'esercizio di detta opzione.

Il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva è stato **ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2018** per i **Gruppi Bancari Cooperativi** (*ex articolo 20, D.L. 119/2018*); entro tale data, e non entro il 1° luglio 2018, dovevano altresì sussistere i **vincoli finanziario, economico e organizzativo**. Il vincolo finanziario si considera sussistere se al 31 dicembre 2018 è stato sottoscritto il **contratto di coesione** di cui al comma 3 dell'[articolo 37-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993](#). Inoltre, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è stato stabilito che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dal **1° luglio 2019** se presentata dai partecipanti ad un **Gruppo Bancario Cooperativo**, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al predetto [articolo 37-bis](#), **successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019**.

L'adesione al regime del Gruppo Iva è **vincolante per un triennio** decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto, sia pur subordinatamente alla **permanenza** nel suddetto arco temporale dei **vincoli** (finanziario, economico, organizzativo) tra i soggetti passivi d'imposta, che costituiscono condizione sostanziale per divenire un unico soggetto passivo.

Trascorso il primo triennio, l'opzione si **rinnova automaticamente** per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la **revoca**.

In sede di conversione del D.L. 119/2018, è stato previsto un **ulteriore vincolo** che interessa il Gruppo Iva nel senso che collega l'adesione al Gruppo Iva alla **cooperative compliance** di cui al titolo III del D.Lgs. 128/2015. In particolare, si prevede che **se uno dei partecipanti opta per il**

regime di adempimento collaborativo, lo stesso si estenderà a tutti i partecipanti al Gruppo Iva.

L'estensione, inoltre, si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo Iva venga esercitata da un **soggetto che abbia già aderito al regime**.

Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al Gruppo Iva, è espressamente previsto che **non può essere dichiarata l'esclusione** – per la perdita dei requisiti o per l'inosservanza degli impegni - dal regime della **cooperative compliance** per cause connesse all'**estensione** prevista dalla novella normativa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Evolution*, nella sezione “Iva”, una apposita [Scheda di studio](#).



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >